

**ALLEGATO 35:**

14.04.1959\_comparsa conclusionale appello

Comune di Dubino

AVVOCATI  
PAOLO CORTES  
SALVATORE BONOMO  
BIANCA M. CORTESE

SONDRIO

14/09/59  
COPIA

per il  
Comune

Avanti la Corte d'Appello di Roma

Sezione Usi Civici

Comparsa conclusionale per l'appellato Comune di Dubino contro Valena Pietro e Litis Consorti.

\*\*\*\*\*

Il procuratore dell'appellante Comune di Dubino deduce in FATTO: Nella procedura di riordinamento degli usi civici, riguardante il Comune di Dubino (prov. di Sondrio), il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici in Lombardia e Basso Veneto, con sede in Milano, credette erratamente di ravvisare una promiscuità di usi (pascolo e boscheggio) tra il predetto Comune di Dubino e alcuni terrieri del limitrofo Comune di Cino, proprietari di 32 pertiche locali (ett. 2.14.40) in località "Piazza" in agro di Dubino, promiscuità che il detto Commissario dedusse da una cattiva interpretazione del rogito Malacrida del 12 giugno 1612, ed avente per oggetto gli attuali mappali 1588, 1944, 2200.

Da questa errata interpretazione del lodo Malacrida, ne derivò che il Commissario, ritenuta per ferma l'esistenza di una promiscuità, e non ravvisando dall'altro lato, ragioni peculiari tali da giustificare la conservazione di detta promiscuità, diede incarico all'istruttore perito, geometra Giulio Peduzzi, di com-

pilare un progetto di scioglimento, a sensi dell'art. 8 della legge 16.6.1927 n. 1766.

In esecuzione dell'incarico avuto, il perito istruttore geometra Peduzzi, compilò un progetto depositato nella Segreteria del Commissariato degli usi civici di Milano, il 20 luglio 1937, in cui si proponeva la suddivisione del territorio mediante l'assegnazione di Ett. 33.76.27 al Comune di Dubino, e di ben Ettari 19.67.96 ai terrieri di Cino, proprietari delle 32 pertiche in località Piazza.

Spiegò opposizione il Comune di Dubino per ragioni attinenti al merito, sostenendo in linea principale che non trattandosi nella specie di Associazione agraria, non possono applicarsi le norme attinenti allo scioglimento di un'associazione che non esiste, ed in subordine, sostenendo che in ogni caso, l'assegnazione di quasi venti ettari, ai terrieri di Cino, costituiva una esagerata valutazione di limitati diritti "buscandi et pasculandi" (per di più a titolo ~~di~~ livellario, con pagamento di rilevante canone) che il lodo Malacrida sanciva a favore di quei di Cino.

Ma il Commissario degli usi civici della Lombardia e Basso Veneto, disattendendo in via totale ogni difesa del Comune di Dubino, con una Sentenza interlocutoria del 29 marzo 1939 e con successiva sentenza de-

finitiva del 13 agosto-14 settembre 1949, dichiarava sciolta la promiscuità, assegnando in accoglimento delle proposte contenute nel progetto geometra Peduzzi, ettari 33.76.24 al Comune di Dubino, ed ettari 19.47.96 ai terrieri di Cino.

Appellava allora il Comune di Dubino, investendo con unico atto d'appello (per la concentrazione dei mezzi d'impugnazione, acconsentita dalla speciale legislazione) sia la sentenza interlocutoria, sia quella definitiva ~~già~~ precisate, e la Corte d'Appello di Roma, sezione speciale usi civici, con sentenza 13-28 luglio 1951, in totale riforma delle due sentenze pronunciate dal detto Commissario, ritenne che i terrieri di Cino, proprietari delle 32 pertiche in località Piazza, non costituivano una associazione agraria, e che pertanto gli stessi non potevano stare in giudizio a mezzo di colore che ne ebbero ad assumere la rappresentanza e cioè i signori Valena, Bonetti ecc. ecc. Di conseguenza rinviò parti e causa al Commissario per l'ulteriore corso della lite nei sensi di cui alla parte narrativa della presente sentenza" e per ogni statuizione in ordine alle spese di I° e II° giudizio.

E la parte narrativa di detta sentenza che qui per comodità del relatore e del Collegio, si vuol riportare nei suoi elementi costitutivi, afferma: "Dal teno-

"re molto chiaro del su riportato lodo arbitrale (lodo Malacrida) del 1612) emerge in modo manifesto, che "erano molto limitati i diritti riconosciuti a quelli "di Cino (che dimoravano nelle 32 pertiche della località Piazza, sita nel territorio del Comune di Dubino), nelle altre zone di terra del Comune di Dubino "specificate nel lodo medesimo, zone di terra che costituivano evidentemente demanio universale o comunale per gli ampi usi civici che su di esse esercitavano i cittadini del Comune di Dubino. Intanto, si "parla di concessione a titolo di livello, fatta da "quelli di Dubino ai predetti di Cino delle 32 pertiche della località Piazza, come é tassativamente specificato con le frasi "et prima che detti di Dubino "habbino ad investire a livello detti da Cino", ecc. ecc. Per quanto attiene il diritto di pascolo, quel carattere di concessione a titolo di livello, risulta anche dalle seguenti circostanze: "che detti massari di Cino "dimoranti nelle 32 pertiche é da rimanere in numero "invariato, dovevano pagare al Comune di Dubino soldi 6 "imperiali per ogni capo caprino, e soldi 16 imperiali "per ogni altra bestia piccola o grossa che andasse "a pascolare consentendolo il Comune, dal sentiero di "S. Giuriano in su; che detti di Cino debbono alle calende di aprile notificare il numero di ciascuna be-

"stia trovantesi in detto loco; e che ai detti di Cino  
"era vietato pascolare con bestie di altri, facendosi  
"eccezione per qualche bestia altrui che si fosse tro-  
"vata in mezzo alle loro e pagandosi però sempre il  
"canone suddetto".

"E' manifesto quindi che, in forza di siffatta conces-  
"sione (continua la sentenza di codesta Ecc.ma Corte)  
"a titolo di livello, con obbligo di pagamento di un  
"annuo canone per ciascun capo di bestiame mandato  
"al pascolo, corrispondendo alla cosiddetta fida, e con  
"obbligo di notificazione alle calende di aprile di  
"ogni anno, del numero delle bestie stesse che si man-  
"davano al pascolo, furono poste in essere giuridica-  
"mente concessioni di diritti individuali, su zone di  
"terre del demanio universale del comune di Dubino  
"ben determinate, a favore di quei di Cino, dimoranti  
"come massari in numero però da non doversi mutare,  
"dei padronindelle 32 pertiche della località Piazza,  
"considerati "uti singuli", e non già, come é essenzial-  
"mente richiesto per gli usi civici, concessioni di  
"diritti di promiscuo godimento sulle terre demaniali  
"medesime, a favore di una associazione agraria o ge-  
"neralità di abitanti".

"Del resto (insiste sempre la sentenza di codesta Ec-  
"c.ma Corte) nessun elemento emerge dal lodo arbi-

"trale 12.6.1612 che quei di Cino aventi la pertinenza  
"sulle 32 pertiche, riguardanti nelle persone dei mas-  
"sari che numericamente dovevano restare invariati,  
"oppure nelle persone dei loro patroni, costituissero  
"una associazione agraria di fatto".

E spiega ciò, detto giudicato, osservando che dal lodo  
Malacrida "non risulta alcun elemento che valga a di-  
"mostrare che i massari o i proprietari di Cino, fos-  
"sero costituiti in un Consorzio per la gestione di  
"una cosa comune, che vi fossero norme regolanti il  
"Consorzio stesso, con rappresentante designato per  
"la gestione medesima.

"L'affermazione contraria, espressamente avverte il  
"giudicato tante volte richiamato, sarebbe il risul-  
"tato di semplici supposizioni che non trovano al-  
"cun riscontro con la reale situazione di fatto pro-  
"spettata con il lodo arbitrale."

Continuando l'esame del contenuto economico del lodo  
Malacrida, la Sentenza di codesta Ecc.ma Corte afferma  
che "appare nel lodo Malacrida pure assai ristretto  
"il diritto di far legna da brucio o legname per fab-  
brica, da parte di quelli di Cino", regolato, per di più,  
da norme assai restrittive e di controllo, sempre li-  
mitatamente ai bisogni dei massari delle 32 pertiche;  
del pari limitatissimo era il diritto di "far foglie",

foglie che unitamente alla legna da brucio, non potevano essere portate per nessun motivo fuori dalle 32 pertiche. Specificamente, essa sentenza, pone in tutta la sua evidenza il fatto che "era ben fissato dall'arbitro l'ordine che il numero dei massari di Cino (che fruivano di fatto di detti diritti) non doveva variare, e ciò mediante la frase (purché non accresca il numero dei massari più in quello che erano altre volte), frase inserita nel punto in cui si prevedeva la possibilità della sostituzione di quei massari che avevano o avrebbero abbandonato le 32 pertiche".

Dunque, osserva la richiamata sentenza, mentre il diritto di quelli di Cino era limitatissimo sotto ogni aspetto, qualitativo e quantitativo, si riconoscono, a quelli di Dubino, i più ampi diritti come elencati dal lodo arbitrale, ed esercitate dagli stessi "uti singuli cives" di Dubino gratuitamente e senza limite, e a loro beneplacito. Questi diritti, conclude a questo punto la sentenza della Corte, costituivano usi civici goduti su terre concesse a livello, o su cui esistevano le concessioni dei diritti individuali a favore di quelli di Cino, delle 32 pertiche della Piazza, appunto perché, è fatta esclusione dei mesi di giugno luglio et agosto, nei quali mesi quelli di Dubino potevano usufruire per il pascolo di que-



"ste stesse terre concesse a livello a quelli di Cino:  
"siano similmente (dice il lodo Malacrida) salvi a  
"quelli di Dubino li prati fuori del suddetto perti-  
"camento per li detti tre mesi giugno, luio et agosto".  
Conclude pertanto, la richiamata sentenza di codesta  
Corte, che "tra i diritti goduti da quelli di Dubino  
"e quelli di Cino, vi é una profonda diversità per na-  
"tura ed estensione" : gli usi di quelli di Dubino co-  
stituiscono, come si é sopra più volte affermato, "usi  
"civici goduti dai singoli, uti cives, di quel Comune,  
"sia sulle zone specificate di terre demaniali, sulle  
"quali eravi le predette concessioni a titolo di li-  
"vello a favore dei detti di Cino, sia sulle 32 perti-  
"che della località Piazza di proprietà dei privati.  
"I motivati diritti riconosciuti ai detti di Cino, del-  
"le 32 pertiche della località Piazza, quali massari,  
"da restare in numero invariato, a nome dei loro pa-  
"troni (proprietari delle 32 pertiche medesime) co-  
"stituiscono invece giuridicamente concessioni di di-  
"ritti individuali a titolo livellario nelle su spe-  
"cificate zone di terra del demanio universale di  
"Dubino, diritti individuali che non dovevano né au-  
"mentare né estendersi al di là dei presumibili bi-  
"sogni dei massari trovantisi sulle 32 pertiche, dato  
"che il numero dei massari stessi non doveva accre-

"scersi, pur ammettendosi nei patroni, la facoltà di  
"sostituire quelli di essi che avessero abbandonato la  
"località Piazza."

I mentovati diritti della popolazione di Dubino, non  
possono avere subito alcuna variazione, e nessuna ri-  
duzione, essendo essi imprescrittibili ed inalienabi-  
li, data la loro natura di usi civici.

Ne consegue, deduce la sentenza della Corte che dato  
le rilevate diversità sostanziali per natura e per  
estensione dei diritti in parola dei cittadini di Du-  
bino e di quelli di Cino, non può parlarsi nel caso  
in esame di cessazione della promiscuità in senso tec-  
nico e giuridico contemplato nell'art. 8 legge 16.6.  
1927 n. 1766; epperò devono ritenersi errati gli  
avvisi (pareri) dei periti istruttori, e del pari er-  
rati i criteri di divisione adottati ed accolti nella  
sentenza interlocutoria e definitiva del Commissario  
degli usi civici della Lombardia e Basso Veneto, con  
remissione della causa avanti lo stesso, al fine "di  
procedere alla divisione e liquidazione dei diritti  
che intercedono, nei termini e sensi da questa Corte  
come sopra precisati, adottando il criterio della di-  
visione in base al valore dei rispettivi diritti, spet-  
tanti da una parte alla popolazione di Dubino e dal-  
l'altra ai suddetti di Cino alla guisa, ritenuta da

questa Corte, in applicazione analogica del caso di  
divisione contemplata dall'art. 22 del regolamento  
26.2.1928 n. 332 nei rapporti tra Comune e singoli  
aventi diritto".

Specificò la Sentenza della Corte, a maggior compren-  
sione del Commissario, " che é bene precisare che  
nel calcolare il valore dei diritti dei predetti di  
Cino devesi aver riguardo esclusivamente ai diritti  
riconosciuti dal lodo Malacrida come precisati dalla  
Corte", senza tener conto delle estensioni che nel cor-  
so del tempo posteriore al 1612 abbiano fatto, su tali  
diritti, quelli di Cino, "abusivamente, arbitrariamen-  
te" ed in palese violazione di quanto stabilito nel;  
lodo arbitrale del 1612 ed in pregiudizio dei diritti  
di quelli del Comune di Dubino, che, essendo costituiti  
da veri e propri usi civici, "non consentono giuridi-  
camente, nessuna riduzione, o diminuzione dell'esten-  
sione del godimento per la perpetuità, inalienabilità  
ed imprescrittibilità insita in essi, stante la loro  
natura di usi civic".

Onde é che, osserva la Corte, manifestamente errate ri-  
sultano le affermazioni dei periti istruttori, che  
hanno calcolato i rispettivi diritti e approntato pro-  
spetti di scioglimento in base e tenuto calcolo degli  
abusivi, arbitrii verificatisi antecedentemente al lodo

Malacrida del 1612. Di tali abusi, la Corte, indirizzandosi al Commissario, mise l'accento sulla possibile divisione ex art. 22 del regolamento, additando al Commissario stesso, le risultanze delle indagini del perito Tarabini, che riconobbe essersi verificata "una vera speculazione" nella proprietà delle 32 pertiche, onde con tale titolo godere dei diritti buscandi et pascu-landi e lo invitò perentoriamente "a non tener conto della abusiva ed arbitraria estensione da parte di quelli di Cino, per "una mera speculazione commerciale" dei loro diritti originari, che erano quelli e solo quelli precisati nel lodo Malacrida, cioè degli originari diritti limitati ai bisogni dei massari di Cino che nel 1612 trovavansi nelle 32 pertiche della località Piazza, e il cui numero doveva restar invariato ecc. ecc.

E non contenta, la Corte chiarisce ancora il compito del Commissario stabilendo che: a) egli non poteva e non doveva nella valutazione dei motivati diritti dei predetti di Cino prendere in considerazione la quantità superiore di persone di Cino che nelle 32 pertiche della località Piazza sono venute a risiedere successivamente al 1612; b) che egli non doveva né poteva tener conto della aumentata quantità di bovine e di capre che nella località Piazza siano poste per spe-

culazione<sup>da</sup> quei di Cino arbitrariamente, abusivamente

#  
e in violazione del ripetuto lodo arbitrale del 1612,  
con grave pregiudizio degli usi civici della popola-  
zione di Dubino.

#  
Demandava per ultimo la sentenza della Corte (ed era  
il compito essenziale attribuito dalla Corte, al Com-  
missario) l'accertamento della titolarità del diritto  
circa i soggetti del contraddittorio, e loro rappresen-  
tanza in giudizio, stabilendo questo compito al Com-  
missario stesso, "nell'ulteriore corso della causa  
e nei termini di legge".

Queste le parti salienti ed insopprimibili del moti-  
vato della sentenza della Corte, che facendo corpo con  
il dispositivo della sentenza, dovevano essere eseguite  
dal Commissario nelle forme, nei termini e nelle dimen-  
sioni stabilite.

Ritornata la causa avanti il Commissario per riassun-  
zione della stessa ad opera del Comune di Dubino, dopo  
varii rinvii e tentativi di conciliazione, non avendo  
il Commissario dato corso all'indagine sui soggetti  
del contraddittorio come la Corte gli faceva obbligo,  
ed avendo egli nonostante ciò, dato mandato al perito  
istruttore per un progetto di divisione ex art. 22 del  
regolamento (non più in base all'art. 8 della legge),  
ritenne la difesa del Comune di Dubino di chiedere allo

stato degli atti, come tesi, la reiezione delle istanze dei Bonetti e Valena sia in proprio sia come representanti per procure speciali di tutti coloro che pretendono ma non dimostrano, un loro personale diritto sulle 32 pertiche, perché appunto né i primi né i secondi sono stati in grado di dimostrare, attraverso titoli idonei, essere gli aventi causa degli originari proprietari o massari; come ipotesi si chiese la determinazione dei diritti degli aventi diritto ex art. 22 del Regolamento, conformemente ai precetti stabiliti dalla Corte d'appello in base al lodo Malacrida, oltre alla rifusione delle spese di I, II giudizio e successive.

Ritenne inoltre la difesa del Comune di Dubio, nel caso il Commissario superata la questione dei soggetti del processo, provvedesse alla divisione del territorio a sensi del detto art. 22 del Regolamento, di chiedere che venisse nominato un consulente del luogo (cioè conoscitore delle peculiari caratteristiche della zona, delle consuetudini, del valore dei terreni) al fine della valutazione dei limitatissimi diritti sanciti dal lodo Malacrida a quelli di Cino, calcolati i livelli a cui quelli di Cino dovevano ritenersi obbligati per ogni capo bovino e caprino, facendo altresì l'ipotesi che tali accertamenti potessero concretarsi

X

in sì meschina unità agraria, a favore di quelli di Cino per cui si rendesse necessaria l'applicazione in concreto dell'art.22 ultima parte in relazione all'art.7 della legge.

Riconosciamo che questa ultima possibilità non sussisteva, non tanto per la piccola estensione della entità territoriale attribuibile a quelli di Cino, quanto per differente impostazione che del problema si vuol dare, in relazione alla peculiarità del caso.

La sentenza del Commissario degli usi civici della Lombardia, che ne seguì, disattese tutte le istanze o quasi del Comune; essa infatti si disinteressò in via totale dei soggetti del rapporto, anzi giustificando il diritto di Valena e Bonetti in proprio e di tutti i loro rappresentati, convalidò quella "speculazione commerciale delle pertiche della Piazza" che il perito istruttore Tarabini aveva fin dall'origine individuato; accettò il progetto divisionale dell'istruttore, che erratamente interpretò i limitati diritti di quelli di Cino, sanciti dal lodo Malacrida, ed obliterò in via pure totale l'obbligo che la sentenza di codesta Corte gli imponeva, della liquidazione delle spese, secondo i principi della soccombenza, ritenendo che, ancorché esatta fosse la decisione accolta dal Commissario, e questa sentenza per questo

//

+

punto fosse immune da vizi, la Corte d'Appello e la successiva difesa del Comune, fu sostanzialmente vittoriosa, giacché ove il Comune di Dubino si fosse acquietato ai primitivi accertamenti amministrativi del Commissario, con cui venivano assegnati a quelli di Dubino ettari 27.06.80, ed a quelli di Cino ett. 26.37.20, e avesse accettata la sentenza definitiva del Commissario stesso con cui assegnavansi a quelli di Cino ett. 19.67.96, ed a quelli di Dubino ett. 33.76.24, non si sarebbe mai giunti all'ultima assegnazione ai terrieri di Cino, pur non condivisa dal Comune di Dubino, tra l'altro, perché assegnazione eccedente i limiti del lodo Malacrida e altresì perché, sempre in relazione al lodo Malacrida, il valore degli ettari assegnati a quelli di Cino rappresenta la parte più redditizia e feconda di tutta la zona in questione. Perciò appellò il Comune di Dubino, come da conclusioni in calce.

DIRITTO: Va premesso un opportuno chiarimento, giacché sia la Sentenza del Commissario ora in riesame, come la difesa degli appellati fanno leva su una distinzione (proprietari o massari) contenuta nel lodo Malacrida, superata dal tempo e dallo sviluppo sociale, per togliere ogni efficacia al lodo stesso, alla sua interpretazione, e alla sua esecuzione pratica, e quindi alla



precedente sentenza della Corte.

I°) - Come abbiamo visto, le 32 pertiche divenute beni allodiali in periodo di tempo ignoto, acconsentirono ai successori, che questi beni coltivarono, di estendere lentamente il godimento di fatto sui terreni vicini ri alle 32 pertiche con far legna, far pascolare bestiame, ecc. e ciò a scapito del demanio pubblico di Dubino. Questa estensione del godimento di fatto, dei proprietari delle 32 pertiche sul demanio pubblico di Dubino, che la Corte di Appello ha definito esercizio abusivo, arbitrario, ed in palese violazione del lodo Malacrida, ebbe a causare litigi e contrasti con quelli di Dubino: litigi e contrasti che furono liquidati dal lodo Malacrida, che riportò le posizioni di fatto delle rispettive parti, in posizioni di diritto. Il lodo Malacrida, oltre che accertare i termini qualitativi e quantitativi della questione, mise in risalto, ponendoli in piena luce, i soggetti dei rispettivi diritti, da una parte il Comune di Dubino, e dall'altra i proprietari e i massari delle 32 pertiche che non potevano mai superare (i massari) quelli allora esistenti, né potevano aumentare i capi di bestiame che essi potevano monticare. Ciò sta a significare che fin da epoca precedente al 1612 vi era la tendenza all'espansione del godimento da parte dei massari delle 32 per-

tiche, sia aumentando numericamente i capi di bestiame, sia ampliando l'estensione di terreni a pascoli e al disboscamento.

Questo fenomeno é ripreso, in forma pur sempre rilevante, anche dopo il lodo Malacrida, tanto che la fase amministrativa avanti il Commissario, aveva, ad opera dei periti istruttori, equiparato "estensivamente" i diritti, sul territorio conteso di Dubino a quelli di Cino, falsando, per di più, la natura dei diritti di quelli di Cino, tanto che il perito-istruttore Tarabini, ebbe a definire una speculazione commerciale l'esorbito degli aventi diritto, e la estensione del loro godimento.

Per riportare la situazione odierna nell'ambito del lodo Malacrida, necessita fare un'altra riflessione ed una constatazione che é questa: i proprietari e i massari di un tempo, non esistono più nella loro distinta specificazione. Il proprietario terriero che dà in affitto o a mezzadria il fondo, man mano sta scomparendo, e qui in Valtellina é totalmente scomparso da oltre un secolo, e il vecchio massaro é ormai divenuto esclusivo proprietario. Divenuto tale, nell'evoluzione sociale verificatasi in special modo in questo scorcio di secolo, si é lasciato tentare dalla "speculazione commerciale", attraverso successivi indiscriminati fra-

zionamenti della proprietà delle 32 pertiche, onde con il parcellare piccolissimo titolo di proprietà, poter concorrere con innumerevole bestiame al diritto di pascolo e di boscaggio sull'alpe di cui é questione, aggirando, attraverso questo sistema, il contenuto del lodo Malacrida.

Fallace, pertanto, é oggi insistere nella distinzione, come fa la sentenza in riesame e come fondano il loro ragionamento gli appellati, per cui solo per i massari é vincolato il numero, non per i proprietari. Attraverso questa distinzione, se mantenuta, si aprirebbero le porte alla "speculazione commerciale", si violerebbe nella lettera e nello spirito il lodo Malacrida, si provocherebbe quel fenomeno di estensione di godimento di alpeggi in frode ad un demanio pubblico comunale, si annullerebbero gli effetti pratici, ma positivi del lodo Malacrida, che ha ricondotto la situazione in quella vasta zona di terreno, nella normalità, sia dal punto di vista dello sfruttamento agricolo qualitativo, come quantitativo.

Ciò premesso, e tenuto per fermo al finché del decidere, affrontando il primo motivo di appello si osserva:  
II°) - Sui soggetti del rapporto. Come si é rilevato, la precedente sentenza della Corte ha stabilito che "dato il tenore della presente decisione non é il caso

X

di occuparci allo stato dei soggetti del contraddittorio e delle rappresentanze in giudizio dei medesimi, mandando al Commissario regionale di provvedere ecc.ecc."

Il quale invece non ha provveduto un "bel nulla", eludendo questa disposizione della Corte, né hanno a loro volta provveduto a legittimare la loro posizione il Valena e i due Bonetti, il che ci ha autorizzati, a nostro avviso, a insistere sulla reiezione, allo stato degli atti, della loro istanze come alternativamente poste, perché costoro che oggi monticano il loro bestiame, men che provare la loro derivazione dagli originari massari, non hanno neppure cercato di dimostrare la loro partecipazione a quella comunione di godimento di diritti di cui è questione? Giacché questo è il nocciolo della questione: si vuol dare o no esecuzione al lodo Malacrida, si vuol dare o no esecuzione alla sentenza di codesta Corte, si vuole o no rimettere la situazione di quella rilevante zona d'alpeggio nella sua reale funzione agricola, col rispetto dei reciproci diritti ed in particolare dei diritti di Dubino nel suo demanio universale inalienabile e imprescrittibile?

Questo dilemma si sono posti anche il Commissario regionale e la difesa avversaria, ed entrambi si sono illusi di risolverlo, se non attraverso la ormai estempo-

anea e non più attuale formula dei proprietari distinti dalle persone dei massari, i primi da potersi annoverare senza limiti, gli altri in un numero non superiore a quello stabilito dal lodo Malacrida. Il lodo Malacrida, però, non poteva prevenire i tempi, e considerare altresì l'evento che i proprietari si trasformassero in massari di sé stessi, unendo in un'unica persona le due qualifiche.

Questo problema dunque da non risolversi con un "fin a non recevoir" come ha fatto il Commissario nella sentenza impugnata, deve essere da noi risolto al lume del buon senso, senza staccarci dai precetti del lodo Malacrida e da quelli della Corte.

Delle due funzioni, ai fini del lodo Malacrida, ovviamente quella preponderatamente presa in considerazione per lo sviluppo delle relazioni e della compenetrazione dei diritti e doveri esistenti in loco, è quella dei massari, perché essi solo potevano salire ad alpeggiare, essi solo portavano nella zona le loro mucche e capre al pascolo, di essi soli era il bestiame monticato, onde la necessità della <sup>accertamento</sup> ~~compenetrazione~~ di questi diritti, sia rispetto alle persone, sia rispetto al bestiame; e ne consegue ancora che, nessuna importanza assumeva o poteva assumere il numero dei proprietari che non salivano a monticare né mucché

né capre, né forse, nelle loro patrizie dimore, neppure sapevano ove si trovasse la località Piazza.

Premidente essendo la funzione del massarú, a questo, come si scrivesse, e soprattutto come si discusse avanti al Commissario, si deve por mente, per definire la questione ed escludere dalla comunione o dalla rappresentanza quei proprietari divenuti massari e viceversa, (riportandoli allo stretto numero fissato dal lodo Malacrida) non aventi i titoli idonei.

Come doveva o poteva essere fatta questa indagine, come doveva essere fatta la scelta? Secondo noi, in due forme: o attraverso la dimostrazione della derivazione dagli originari massari a qualsivoglia titolo (successione del contratto di affitto o mezzadria, cessione di tali contratti, sostituzione da parte del proprietario del mezzadro), rimanendo inalterato ed essendo indifferente il numero dei proprietari.

Ovvero, nel rispetto dei diritti sanciti dal lodo Malacrida, sulla spinta degli organi competenti, o più, sotto la pressione dell'interesse privato, creando consorzi o comitati di godimento, come entità civili, che nulla han da fare con i diritti promiscui, da parte del numero di persone previste dal lodo Malacrida con il numero di bovini o caprini ivi previsto, quale emanazione dei proprietari, il cui numero, in questo caso,

e in questo senso avrebbe potuto rimanere invariato. Avrebbe dovuto, cioè, considerare qualitativamente e quantitativamente il diritto di godimento nel lodo Malacrida stabilito, questo rispettare attraverso un numero di utenti e di bestiame in tale lodo stabilito, qualsiasi fosse il numero dei proprietari, che attraverso non ciascuno di essi, ma attraverso il numero stabilito, esercitasse quel diritto buscandi et pascuendi che fu garantito ai terrieri di Cino, designando tra tutti i proprietari, quelli cui spettava questo diritto, che in tal modo diventavano soggetti del rapporto processuale.

Non essendo stata compiuta questa indagine, né dagli organi competenti, né avendo l'interesse singolo, svolta questa attività, dimettendo il titolo derivativo degli originari massari, né avendo l'interesse privato costituito quei consorzi di godimento, nei limiti del lodo Malacrida fra tutti i proprietari attuali, devono ritenersi carenti di azione gli attuali appellati, e loro rappresentati, cosicché ogni loro istanza allo stato sarà reietta, con la condanna dei medesimi, come tali alle spese di lite, sentenza e successive. Né vale sostenere in contrario, essere uno dei soggetti del rapporto odierno i detti Valena e Bonetti, e loro rappresentati, perché il contraddittorio è stato ad essi este- ++

se dallo stesso patrono del Comune, comunque essere stati i loro aventi causa convenuti dal Comune di Dubino in una causa avanti il Tribunale di Sondrio al principio del secolo.

Non vale la prima argomentazione, perché a prescindere che l'ordine di integrazione è stato dato dallo stesso Commissario, il legale del Comune non avendo alcun potere dispositivo per individuare in determinate persone fisiche, la titolarità del diritto, essendo servita a detto legale per l'integrazione, gli elenchi dimessi in causa dal Comune di Cino, già parte del giudizio, come coloro che pretendevano monticare sul demanio civico di Dubino. Non ha alcun pregio l'altra argomentazione, aver il Comune di Dubino convenuto in giudizio ai primi del secolo alcuni terzi di Cino? A parte che coloro che furono i soggetti passivi di quel processo, non risultano tra coloro a cui fu estesa la lite, l'oggetto del contendere era diverso, se pur tendente a limitare o negare l'uso del demanio del Comune di Dubino da parte di quelli di Cino.

Ma quello che è decisamente errato e contraddittorio è acconsentire (come fa la impugnata sentenza del Commissario) <sup>da un lato</sup> al limite massimo di 13 massari, <sup>e dall'altro</sup> rendere titolari del diritto tutti, coloro che si vantano pro-



prietari delle 32 pertiche, senza operar discriminazio-  
ne di cui sopra abbiamo discusso, e quindi praticamente  
acconsentendo che la situazione permanga quella che  
era prima del lodo Malacrida, e quella che in forma  
di maggior tensione si è verificata prima dell'inizio  
di questa procedura per cui scomparsa la distinzione  
fra massari e proprietari, vi fu la corsa all'acquisto  
di una particella qualsiasi delle 32 pertiche, frazio-  
nate ad un limite intollerabile, per poter ottenere  
di poi i benefici dell'alpeggio ad ogni proprietario  
di infima entità del detto perticato.

Né si deve considerare questa situazione dei soggetti,  
questione astratta, formale e quindi meramente proces-  
suale perché pur procedendosi, in ipotesi, alla divisio-  
ne ex art. 22 della legge, sulla base dei diritti san-  
citi dal lodo Malacrida, ove non si disciplinino, il  
modo di godimento di questi diritti, non tra tutta la  
collettività attuale dei proprietari delle 32 perti-  
che, si determinerebbero tutti i presupposti perché  
si verificano in proseguo quelle anomalie e quelle  
situazioni che invece sono state regolarizzate dal  
lodo Malacrida, della Sentenza di codesta Corte, cui  
non ottemperò il Commissario nella sua decisione im-  
pugnata.

Né si dica che ogni questione viene superata, assorbi-

ta e quindi risolta con l'assegnazione di x ettari di terreno ai proprietari ecc.

Questa deduzione é destituita da ogni fondamento, volta che, ove non fosse decisa contemporaneamente la questione dei massari, cioè di coloro che in numero non superiore a 13, possono ivi salire a monticare il gregge del bestiame ( e si badi, l'assegnazione di X ettari é in funzione del numero dei massari, e della supposta entità del gregge, non maggiore di quella esistente al 1612) tutti i proprietari, divenuti nella totalità o quasi, massari di sé stessi, cioè di un numero decuplicato rispetto ai 13 massari originari, potranno salire a monticare il loro bestiame. Con ciò si violerebbe il lodo Malacrida, la Sentenza della Corte, e si creerebbe in loco quella situazione esplosiva caricando l'alpe con un numero di soggetti, tali da poterlo figurare dal conteggio degli autodicenti proprietari di parte infinitesimale delle 32 pertiche, che il Commissario ha ordinato di citare ad integrazione del giudizio.

Costoro salendo l'alpe, con il relativo bestiame, col loro potere di penetrazione oltre gli X ettari assegnati, determinano a danno del demano pubblico di Dubino, quella situazione intollerabile che si era creata nel 1612, e poi man mano si é nuovamente configurata ai

che non  
hanno  
e non  
arrivano

primi anni del corrente secolo. Pertanto, quando la Corte d'appello nella progressa sentenza, ordinò al Commissario di ricercare i soggetti del rapporto, non assolse ad una mera funzione processuale, ma propose ed indicò la vera ed unica questione di merito (e processuale ad un tempo) che si attiene alla retta risoluzione della controversia.

Sul progetto ultimo di divisione Picchi

a) Per essere immune dalle censure in questa sede proposte, il geometra Picchi, nella sua relazione, e il Commissario nella sua sentenza, non bastava che essi tendessero al frazionamento del territorio in contesa sulla base del lodo Malacrida, ancorché i limitatissimi diritti di quelli di Cino in tale lodo precisati fossero stati tradotti in concreto in giusta porzione di terreno.

b) Ma occorre accertare i diritti di proprietà dei singoli in quanto, concessioni ad personam, essendo insufficiente l'auto affermazione da parte degli appellati di una comproprietà delle pertiche alla Piazza. In fondo, l'istanza degli appellati non si dovrebbe troppo discostare da una azione di rivendica, perché la rivendica sta alla base della comunione, come dire: sono titolare di quei diritti, in quanto proprietario ecc. ecc. con l'osservazione piena d'interesse, che non

si tratta di disporre di proprietà privata, ma di demanio pubblico comunale imprescrittibile ed inalienabile.

c) Ma ancorché la questione della proprietà fosse superata, il non aver risolto ciò che il lodo Malacrida imponeva, e la sentenza pregressa della Corte sanciva, e cioè chi tra gli odierni autoaffermatasi proprietari aveva il diritto di montificare (qui stando il nocciolo del problema), ciò costituisce violazione del suddetto giudicato, mettendo su contrario binario la risoluzione della controversia.

d) Perché può darsi che tutti gli appellati siano proprietari; che i diritti reali di costoro siano rispettati con l'assegnazione a tutti della quota parte di terreno del demanio comunale, ma fin quando non si identificassero le 13 persone e il numero dei capi di bestiame aventi diritto di salire l'alpe (non eccedenti quelli previsti dal lodo Malacrida) non è risolta la questione base;

e) Pertanto, avendo agito non in questo senso il perito e il Commissario, si è determinato quella lacuna, quella frattura che ha reso inoperante il lodo Malacrida, la pregressa sentenza di codesta Corte, e quindi fallace e censurabile la sentenza del Commissario.

Ciò premesso, e ripetuto (chiediamo venia) vediamo quali

*(un circo)  
bene  
demanio  
non regge  
a mercato*

*H*

siano gli errori di valutazione ed impostazione che stanno alla base degli accertamenti tecnici Picchi. Innanzitutto, la Sentenza della Corte ha espressamente sancito il principio che i diritti di quelli di Cino si identificarono con i diritti ad essi concessi dal lodo Malacrida portante la data del 1612. La sentenza della Corte identifica i diritti di quelli di Cino, tanto modesti da chiamarli "assai limitati", con tutte quelle restrizioni e controlli ed esigenze economiche (oneri enfiteutici) ivi descritti, diritti che confrontati con quelli di Dubino, li dichiara per natura estensione qualitativa e quantitativa, profondamente diversi.

Nonostante ciò il Consulente Picchi, per la sua valutazione, parte da quella situazione che risultava cristallizzata nel 1908, affermando di aver sì considerato i 13 massari quali aventi diritto di caricare l'alpe, ma tenendo presente ben 58 il numero delle vacche. Orbene, questa impostazione iniziale è inficiata da due gravi errori, costituiti: a) dal fatto che l'affermazione del diritto alla monticazione da parte di soli 13 massari è rimasta improduttiva di effetti, come si dirà in appresso;

b) il calcolo di 58 bovine rappresenta già quella "situazione di speculazione commerciale" che il gec-

metra Tarabini, primieramente incaricato dal Commissario aveva potuto accertare, esistente nel luogo. In altre parole, a base del calcolo delle 58 bovine per 13 massari (quasi 5 ognuno) vi sta quell'abuso verificatosi prima del 1612, che il lodo Malacrida intendeva ovviare, abuso raffigurato dalla stessa relazione del geometra Tarabini che lo identifica con "una speculazione commerciale in atto". Dunque il perito Picchi non avrebbe dovuto tener calcolo di 58 vacche, ma al massimo di un capo di bestiame per massare, tale essendo oggi, secondo recenti dati statistici, la percentuale di bovini in rapporto alla popolazione agricola valtellinese. Altro gravissimo errore di impostazione di calcolo: è l'esiguità rispetto a 16 imperiale del 1612, del ragguglio a sole lire 0,30 del 1908. Nella Valtellina del 1612, correivano varie monete, rappresentate dal succedersi degli avvenimenti politici succedutisi in quegli anni, e dei vari domini a cui fu sottoposta la Valtellina; i soldi imperiali erano monete argentee, correnti allora in Lombardia, come correnti erano i baxen o bazzi, che era <sup>una</sup> moneta germanica.

Il lodo Malacrida stabiliva per ogni capo di bestiame non solo 16 imperiali, ma anche "bazzi tri", non solo, ma imponeva un tributo per ogni caprino, di cui il geometra Picchi non ebbe a tener, per espressa, se pur per

Vedere in merito giudizio di Don Ferruccio della Società Maria Valtellinese

Vedi con Ferruzzi


enorme!

non motivata spiegazione, alcun calcolo.

Infine, il geometra Picchi, non tenne calcolo che il lode Malacrida acconsentiva a detti di Dubino "puorsino boschesar et pascolar", ovvero far boschesar et pascolar a loro beneplacito tanto nelli luoghi delle 32 pertiche, tanto nelli luoghi come di sopra si livellano riservanti puro per li tre mesi sopra le 32 pertiche di giugno luio et agosto e quelli di Cino a nome dei suoi patroni".

Tutto sommato, se si dovesse ridurre di un terzo il dato fornito dal geometra Picchi quale "capitale di affrancazione per il pascolo" (che, pur così ridotto deve ottimisticamente considerarsi operato a favore di quelli di Cino), questo dovrebbe ridursi a L. 55.680 al posto di L. 83.520.

Per quanto si attiene al legname i datti attribuiti ai 13 massari sono così larghi da giustificare non la permanenza di 13 persone sull'alpe, ma di tutti coloro che "per la speculazione commerciale" potevabo ivi monticare quali "patroni" anche minimi di una frazione delle 32 pertiche.

Basti considerare che é stato assegnato per tre mesi, per ogni singolo massaro, 10 q.li di legna da brucio, in pieno estate (giugno, luio et agosto) e mc. 1.300 di legname da opera per restaurare le vecchie baite, 

il che praticamente, potrebbe significare un tetto di baita nell'anno da rifare completamente, o quasi. La quantità di legna e di legname dunque, considera nominalmente i 13 massari, ma praticamente fornisce legna a tutti quelli che in violazione del lodo Malacrida, salgono all'alpeggio stagionale. L'errore di maggior rilievo però che riscontrare si deve nel progetto Picchi, sembra quello di aver valutato L. 1500 per pertica valtellinese (680 mq.) il valore dei terreni del sito, cioè l'aver praticato in concreto, il prezzo per ettaro, L. 21.750, quando i prezzi medi per tutta la penisola anche dei beni dell'Appennino, sono calcolati sulla base di L. 1.000.000, al minimo L. 500.000 l'ettaro. Va notato, a questo proposito, che i beni di cui si conterebbe, non sono beni di media montagna, come maggenghi, prati stabili, ecc., ove la fatica del lavoro e la scarsità dei prodotti, incita all'abbandono, per più remunerata attività.

Si tratta di beni d'alpeggio ove il bestiame sale a monticare i mesi d'estate, acquistando pregio e prodotto, e quindi di grande interesse commerciale.

Del resto, l'enormità della perizia Picchi appare di estrema evidenza, solo che si consideri che le contese sorte nei secoli passati, e oggi risorte, riguardano

il pascolo come bene principale, non il diritto di le-

ora è troppo  
##



gnatico, che é tutt'affatto accidentale, anzi del tutto  
complementare. Orbene, sotto la prima specie, il dato  
fornito dal geometra d'ufficio é di metà del secondo,  
il che, ci acconsenta la Corte, non é cosa seria.

Il diritto di legnatico noi lo ricostruiremmo così.

La legna da brucio é costituita da ramaglie di scarto,  
di alberi divelti dall'inclemenza del tempo, da valanghe,  
da morte naturale. Commercialità nessuna che già si  
trova sul posto e che l'interessato deve raccogliere;  
ammettendo anche che i 10 q.li per persona siano stati  
fissati in giusta misura, il prezzo di 40 lire al q.le  
per questa merce, ivi sita, (che cioè per il valore rea-  
le neppure viene portato a valle) non può essere su-  
periore alle 20 lire al q.le. Totale legna q.li 130 X  
20 = L. 2.600.

Quanto al legname da opera, negli ultimi 50 anni, nesses-  
una domanda nuova venne presentata da alcuno dei massari  
della Piazza al Comune di Dubino, dato che i suoi rappre-  
sentati solo se "avvisati, saranno tenuti ad andare,  
o mandare, ovvero non mandando possino detti di Cino,  
tagliare ecc. ecc."

La Forestale di Sondrio, visitati i casolari (baite) per  
le loro caratteristiche di manutenzione, per la loro fab-  
bricazione in muratura, ha accertato che non richie-  
dono annualmente mc. 1.300 di legname da opera, anche

se le baite ivi esistenti siano considerate tutte,  
ció eccedenti, al fabbisogno di 13 massari.

Al massimo la Forestale di Sondrio ha ritenuto che  
l'assegnazione di mc. 0,65 sia piú che sufficiente  
per cui a L. 2550 al mc. si ha un costo di L.1.625.

Avremo pertanto

per legna da ardere	L. 2.600
per legna da opera	<u>" 1.625</u>
Totale	L. 4.225

che al tasso di capitalizzazione del Picchi, danno un  
totale di L. 84.500. Riassumendo si ottiene:

per pascolo a titolo livellario	L. 55.680
per legnatico	" 84.580 <span style="color: red;">17</span>

... la ripartizione secondo  
zione da lui accertata, a prescindere dal lodo  
a, ripartí quasi in parte eguale tutto il ter-  
a Dubino 27.06.80, a Cino 26.37.20); fu co-  
l Comune di Dubino ad oppoersi onde la fase

la situa  
Malacrida  
ritorio (  
stretto i

amministrativa si chiuse, e si iniziò quella contenziosa.

La Sentenza del Commissario da noi già appellata, ebbe ad attribuire al Comune di Dubino ettari 33.76.24 ed a quello di Cino ettari 19.67.96, con un miglioramento rispetto alla fase puramente amministrativa.

Interposto appello, la Corte romana, riformò in via totale la sentenza del Commissario, sia quantitativamente sia qualitativamente, perché nel mentre stabilì non trattarsi di associazione, definì "uti singuli" i diritti di quelli di Cino, cui faceva obbligo di attenersi entro gli stretti limiti dei diritti accertati dal lodo Malacrida. //

Ritornata la causa al Commissario, a noi sembra si sia fatto tutto il possibile, e non da noi, per eludere la decisione di codesta Corte, svisando gli effetti pratici al punto che, nella sua sentenza, odiernamente appellata, il Commissario ebbe a scrivere circa le spese: "Considerato che quelle della procedura amministrativa vanno poste a carico del Comune di Dubino e dei proprietari di Cino in proporzione del valore dei rispettivi assegni (cioè praticamente nella parte preponderante a carico di Dubino), che quelle della fase contenziosa dovrebbero essere poste a carico del Comune di Dubino sostanzialmente soccombente per essere con litigiosità poco comune, arrivati al punto di respingere i numerosi ten-

tativi di conciliazione fatti dall'autorità prefettizia, e di non ratificare una più equa conciliazione faticosamente raggiunta in corso di causa e già approvata dallo stesso Sindaco e dalla Giunta municipale di Dubino, contrastando in tutti i modi i diritti di quei di Cino, cercando di liquidarli in misura del tutto irrisoria ecc., tuttavia poiché l'avv. Lusardi per i suoi, si limita a chiedere la compensazione, "così ..... la compensazione è stata sancita, dal Commissario nella sentenza impugnata.

La difesa del Comune di Dubino si ribella a queste affermazioni contenute nella sentenza impugnata, si ribella perché non corrispondono alle risultanze della causa, alla realtà dei fatti, ma ancor più si ribella perché nelle parole citate, la sentenza impugnata pare abbia voluto far pentire il Comune di Dubino di aver proposto quell'appello alla prima sentenza, che, partendo dal lodo Malacrida, ha finalmente posto nell'ordine giuridico, agricolo ed economico una vasta zona di territorio.

Dobbiamo dedurre questo, dal fatto che, si è tenuto conto nella sentenza impugnata del pregresso giudicato di codesta Corte Ecc.ma, solo in modo formale, eludendo i precetti formativi ivi stabiliti.

Solo la litigiosità del Comune di Dubino ha acconsen-

tito che non venisse sancita quella <sup>2</sup> nostuosità della  
divisione a metà del territorio conteso, solo la liti-  
giosità del Comune di Dubino ha acconsentito che fosse  
dato pieno valore al lodo Malacrida, che si sfatasse  
la leggenda di una associazione agraria, che si attri-  
buissero ancora erratamente 20 ettari ai singoli di  
Cino. Se questa é litigiosità, e la litigiosità significa  
soccombenza, nonostante quanto sopra specificato, la  
Corte potrà confermare anche su questo punto l'impu-  
gnata sentenza; ma se il concetto di soccombenza é quel-  
lo dalla legge sancito, e dalla giurisprudenza accolto,  
la soccombenza non può raffigurarsi a litigiosità,  
perché chi é costretto a litigare per far riconoscere  
i propri diritti, e questi finalmente sono riconosciu- H  
ti, ciò non si chiama litigiosità, ma perseguimento dei  
propri diritti.

Abbiamo detto che la Sentenza é stata odiernamente  
impugnata perché ha eluso il precedente giudicato di  
codesta Corte; e ciò é tanto più grave quando la Corte  
imponessa al Commissario <sup>oh</sup> accertare nominativamente colo-  
ro, in numero di 13, che possono monticare. La Corte  
aveva ben compreso la gravità del fenomeno cui il lodo  
Malacrida intendeva por rimedio, ma non é stata compre-  
sa dal Commissario degli usi civici che con il suo  
giudicato impugnato, lasciò insoluto il problema della

monticazione ivi di una innumerevole quantità di persone, con i noti abusi sul demanio civico di Dubino e quindi a scapito dello stesso.

Noi riteniamo pertanto che la causa non debba, se possibile, ritornare in sede commissariale, ove ci si attarderà, non sappiamo per quale motivo, ad evitare la risoluzione di quel tal problema che sta a cuore del Comune, perché è appunto causa e fine di abusi a suo scapito.

Tornando alla questione delle spese, l'accollo di queste ci fu evitato dall'atteggiamento dell'avversaria cui dobbiamo particolare motivo di riconoscenza,

ze dei concludenti  
ti per ciò che concer-  
sociazione agraria mai  
ari ogni altra loro  
essi non provino di  
originari proprietari  
lodo Malacrida.

- Disattendersi tutte le istanze  
Bonetti e Valena e litisconsor-  
ne la rappresentanza di una as-  
esistita e disattendersi del p-  
diritto individuale, a meno che  
essere gli aventi causa degli  
delle 32 pertiche, e di cui il



quelle inerenti alla prima fase d'appello, della successiva fase di rinvio avanti al Commissario degli Usi Civici, e della presente fase d'appello a carico dei resistenti Valena, Bonetti Francesco e Bonetti Pietro.

Sondrio, lì 14 aprile 1959

Avv. P. Lutere